NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 19

Ricorso alla Corte dei conti

Dopo il quarto comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi: "L'istanza di riassunzione dovra' da uno o piu' eredi del ricorrente essere depositata o spedita a mezzo lettera raccomandata alla Corte dei conti entro e non oltre l'anno dalla data di decesso del ricorrente. Trascorso tale termine senza che da parte degli eredi del ricorrente sia stato provveduto alla riassunzione del ricorso, il giudizio verra' dichiarato estinto. La decisione di estinzione del giudizio sara' pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio su istanza del procuratore generale".

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, non più in vigore dal 26 febbraio 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-19-ricorso-alla-corte-dei-conti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it